

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

89 – 10260 / 2016

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 23-3469 DEL 2/2/2012 E S.M.I. –
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS.
152/2006 E S.M.I.**

SOCIETÀ: ECO ERIDANIA S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Pian Masino n. 103 e 105 – 16011 Arenzano (GE)

SEDE OPERATIVA: Via Mentana n. 1 – 10042 Nichelino (TO)

P.IVA: 03033240106

POS. n. 020770

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 23-3469 del 2/2/2012, è stata rilasciata alla Società Team Ambiente S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche a rischio infettivo, ubicato nel Comune di Nichelino in Via Mentana n. 1;
- con successive Determinazioni n. 207-43359 del 4/11/2013, n. 111-15270 del 7/5/2014 e n. 301-42939 del 25/11/2014, l'AIA è stata aggiornata relativamente a modifiche non sostanziali comunicate dal gestore, con le modalità fissate all'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 1/1/2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla relativa Provincia e ne svolge le funzioni per effetto della L. 56/2014;
- in data 13/2/2015, con Determinazione Dirigenziale n. 6-4540, l'AIA rilasciata alla Team Ambiente S.p.a. è stata volturata alla Società ECO ERIDANIA S.p.a., che ne ha assunto, quindi, la titolarità;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 74-15199 del in data 14/5/2015, l'AIA è stata aggiornata relativamente all'inserimento di nuovi codici CER nell'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto e all'incremento della capacità massima di deposito per un volume di 50 m³ corrispondenti a 4t.
- dal 1 giugno 2015 è pienamente applicabile la Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- in data 24/02/2016, con nota di prot. Città metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come prot. C.M.T.) n. 24113 di pari data, la ECO ERIDANIA S.p.a. ha trasmesso una comunicazione di modifica dell'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riguardante l'inserimento di nuovi codici CER nell'elenco delle tipologie conferibili all'impianto;
- in data 9/3/2016, con nota di prot. C.M.T. 31185, è stata data comunicazione di avvio del procedimento volto all'aggiornamento dell'AIA con le modalità previste dall'art. 7 L. 241/90 e s.m.i.. Con la medesima comunicazione si è dato atto del versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nella medesima data, con nota di prot. C.M.T. n. 31201, è stato richiesto ad ARPA di inviare, nell'ambito delle proprie competenze, eventuali valutazioni di merito in ordine alla comunicazione trasmessa dalla ECO ERIDANIA S.p.a., assegnando il termine del 8/4/2016 per l'invio delle osservazioni;
- in data 17/03/2016, con nota di prot. C.M.T. 35197, sono state richieste alla ECO ERIDANIA S.p.a. alcune integrazioni a quanto contenuto nella comunicazione di modifica, relativamente agli aspetti riassunti nel seguito:
 - chiarimenti in merito ad alcuni codici CER inseriti in modo non univoco all'interno della documentazione tecnica, fornendo inoltre una planimetria aggiornata e corretta dell'impianto;
 - maggiori dettagli specifici in merito allo stoccaggio delle batterie ed accumulatori;
 - chiarimenti riguardo alle modalità operative da seguire per poter rispettare il limite massimo di altezza dei colli sovrapposti nelle aree di stoccaggio E1_B ed E2;
 - aggiornamento circa gli esiti della pratica antincendio trasmessa ai Vigili del Fuoco (prot. 64073 del 30/6/2014);
- in data 23/3/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 37530, la ECO ERIDANIA S.p.a. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota del 17/03/2016 di prot. C.M.T. n. 35197;

PREMESSO inoltre che:

- in data 11/4/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", che individua tra l'altro alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In particolare, all'art. 29 *ter* lett. m), il decreto dispone che debba essere elaborata una relazione di riferimento prima del primo aggiornamento dell'AIA, oggetto di validazione da parte dell'Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 9 *ter* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato;
- con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/1/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto di aver provveduto alla definizione delle

modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, con apposito Decreto n. 272 del 13/11/2014;

- il Servizio Scrivente, con nota del 19/3/2015 di prot. C.M.T. n. 41863, ha richiesto alla Società ECO ERIDANIA S.p.a. l'invio della verifica preliminare (*screening*) della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'Allegato I al D.M. 272 del 13/11/2014, entro il 7/7/2015;
- in data 30/4/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 65183, ECO ERIDANIA S.p.a. ha trasmesso la relazione di screening come richiesto dal servizio in intestazione;

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche, comunicate dalla ECO ERIDANIA S.p.a., si configurano come modifiche non sostanziali, in quanto non rientrano nella definizione riportata all'art. 5 comma 1 lett. *l-bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che individua appunto i requisiti per la sostanzialità delle modifiche. Nel caso specifico l'azienda ha comunicato di voler ampliare l'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto mantenendo invariata la capacità massima di stoccaggio dell'impianto;
- le variazioni proposte non sono soggette alla preventiva fase di Verifica di VIA prevista dalla L.R.40/98 e s.m.i., come confermato dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali dell'Ente scrivente con proprio parere dell' 8/4/2016 di prot. 44311. Si tratta, infatti, di modifiche che non comportano significativi impatti ambientali aggiuntivi o differenti rispetto a quanto già valutato nella precedente fase di verifica di VIA che ha portato, con D.D. n. 57-22862 del 22/6/2011 all'esclusione del progetto dalla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale;
- in merito all'applicabilità della disciplina dell'AIA all'installazione in oggetto, la Società ha ribadito quanto già dichiarato in occasione delle modifiche cui si riferisce il provvedimento di aggiornamento n. 74-15199 del 14/5/2015, l'intenzione di mantenere l'AIA vigente, anche se in seguito alle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014, l'installazione non sarebbe più soggetta a tale regime autorizzativo;
- per quanto riguarda specificatamente le modifiche comunicate, l'istruttoria ha evidenziato quanto segue:
 - la richiesta di inserimento di nuovi codici CER scaturisce, secondo quanto dichiarato dalla Società, da esigenze di mercato. Dal momento che la Società effettua anche attività di microraccolta, l'ampliamento delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto di stoccaggio è finalizzata all'ottimizzazione dei trasporti e consentirà l'utilizzo di mezzi a pieno carico riducendo il numero di viaggi verso gli impianti di smaltimento/recupero finali;
 - le nuove tipologie di rifiuti richieste sono compatibili con quelle già autorizzate e con le strutture presenti nell'installazione;
 - nella documentazione integrativa trasmessa in data 22/3/2016 di prot. C.M.T. 37530 del 23/3/2016,

la Società ha chiarito che i codici CER 080201, 090108, 160307*, 160506*, 200121* e 200125 sono effettivamente oggetto di richiesta di inserimento all'interno dell'elenco dei rifiuti autorizzati. La ECO ERIDANIA S.p.a. ha, inoltre, fornito una planimetria aggiornata dell'installazione contenente una tabella con l'elenco dei vari codici CER attribuiti ad ogni singola area di stoccaggio individuata all'interno dell'impianto.;

- l'azienda ha, inoltre, fornito maggiori dettagli in merito allo stoccaggio di batterie e accumulatori alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 188/2008. Per tale tipologia di rifiuti, nonché per i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e per gli oli usati, si ritiene opportuno inserire delle specifiche prescrizioni all'interno della Sezione 3 dell'allegato al presente provvedimento;

- per quanto riguarda il rispetto dell'altezza massima raggiungibile dai colli impilati nelle aree di stoccaggio E1_B ed E2, la società ha dichiarato che i propri operatori verranno opportunamente addestrati a tener conto del limite prescrittivo e quindi a valutare le singole altezze dei contenitori sovrapponibili;

- in merito agli aspetti legati all'antincendio, la ECO ERIDANIA S.p.a. ha trasmesso la copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio depositata presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino in data 29/02/2016. La Società ha dichiarato che le nuove modifiche non variano il carico d'incendio dichiarato: in merito si prende atto di tali valutazioni e si fa salvo quanto espressamente previsto dal competente Comando dei Vigili del Fuoco;

- sulla base degli esiti dell'istruttoria, si ritiene accoglibile la richiesta della ECO ERIDANIA S.p.a. di introdurre nuovi codici CER nell'elenco dei rifiuti autorizzati;

▪ non sono pervenute osservazioni in merito alla comunicazione trasmessa dalla ECO ERIDANIA S.p.a. da parte di ARPA Dipartimento di Torino, nei termini assegnati con la nota del 9/3/2016 di prot. C.M.T. n. 31201;

▪ non determinando un aumento dei quantitativi massimi autorizzati, la modifica dell'impianto non rende necessario l'adeguamento delle fidejussioni già prestate a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti in essere;

CONSIDERATO inoltre che:

▪ l'art.29 *ter* lett. m del D.lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, prevede che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (così come definite all'art.2, punti 7 e 8 del Regolamento CE n. 1272/2008) il gestore è tenuto ad elaborare una relazione di riferimento, tenendo conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Con il D.M. n. 272 del 13/11/2014, il MATTM ha individuato i criteri per la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento. Coerentemente con quanto disposto dalla normativa, ECO ERIDANIA S.p.a. ha trasmesso con nota del 30/4/2015, di prot. C.M.T. n. 65183, la verifica preliminare (*screening*) effettuata con le modalità di cui all'allegato 1 del

D.M. sopra citato. Dalla relazione emerge che, pur essendo presenti sostanze pericolose pertinenti in quantitativi superiori alle soglie riportate in allegato 1 al D.M. 272 del 23/11/2014, presso l'installazione sono adottati accorgimenti tecnici e gestionali che, in relazione alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito di ubicazione, riducono al minimo la possibilità di contaminazione delle matrici ambientali.

Con il presente provvedimento si prende atto di quanto dichiarato dal gestore.

RILEVATO che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i per il rilascio del presente provvedimento;
- per l'adozione del presente provvedimento l'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 s.m.i.. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate con nota del 24/2/2016, di prot. C.M.T. n. 24113, dalla Società ECO ERIDANIA S.p.a. relativamente all'installazione di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi di Via Mentana 1 nel Comune di Nichelino;
- aggiornare, conseguentemente, il contenuto dell'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i., relativamente agli aspetti dettagliati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che possono essere sinteticamente riassunti come segue:
 - inserimento di nuovi codici CER all'interno dell'elenco dei rifiuti autorizzati, con l'indicazione specifica per ognuno di essi dell'area ove ne è consentito lo stoccaggio e delle relative modalità;
 - inserimento di alcune prescrizioni specifiche per alcune categorie di rifiuti quali le batterie, i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e gli oli usati;
- sostituire interamente per comodità di lettura le sezioni 2 e 3 dell'allegato all'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012, con quanto riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- prendere atto dell'esito dello *screening*, redatto dalla ECO ERIDANIA S.p.a. secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento come definita all'art. 5 comma 1 lett. *v-bis* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- far salvo in ogni altra parte il contenuto del provvedimento n. 23-3469 del 2/2/2012, così come modificato dai provvedimenti di aggiornamento successivamente intervenuti;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate con nota del 24/2/2016, di prot. C.M.T. n. 24113, dalla Società ECO ERIDANIA S.p.a. relativamente all'installazione di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi di Via Mentana 1 nel Comune di Nichelino;
2. di aggiornare, conseguentemente, il contenuto dell'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i., relativamente agli aspetti dettagliati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che possono essere sinteticamente riassunti come segue:
 - inserimento di nuovi codici CER all'interno dell'elenco dei rifiuti autorizzati, con l'indicazione specifica per ognuno di essi dell'area ove ne è consentito lo stoccaggio e delle relative modalità;
 - inserimento di alcune prescrizioni specifiche per alcune categorie di rifiuti quali le batterie, i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e gli oli usati;
3. di sostituire interamente per comodità di lettura le sezioni 2 e 3 dell'allegato all'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012, con quanto riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente

provvedimento;

4. di prendere atto dell'esito dello *screening*, redatto dalla ECO ERIDANIA S.p.a. secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..È fatto salvo l'obbligo da parte del gestore di aggiornare la relazione di screening qualora intervengano modifiche sulle caratteristiche e sui quantitativi delle sostanze pericolose utilizzate nell'installazione;

5. di far salvo in ogni altra parte il contenuto del provvedimento n. 23-3469 del 2/2/2012, così come modificato dai provvedimenti di aggiornamento successivamente intervenuti;

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 13 Aprile 2016

RM/rpg

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)

ALLEGATO

Il presente allegato sostituisce interamente le sezioni 2 e 3 dell'allegato all'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012 così come già modificata dai successivi provvedimenti di aggiornamento.

SEZIONE 2 - TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITA' DI STOCCAGGIO

2.1. TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Codice CER	Descrizione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
060404*	rifiuti contenenti mercurio
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
080201	polveri di scarti di rivestimenti
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
090104*	soluzioni di fissaggio
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130802*	altre emulsioni
150106	imballaggi in materiali misti
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

Codice CER	Descrizione
160307*	mercurio metallico
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160601*	batterie al piombo
160602*	batterie al nichel-cadmio
160603*	batterie contenenti mercurio
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
160605	altre batterie e accumulatori
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
180108*	medicinali citotossici e citostatici
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180207*	medicinali citotossici e citostatici
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200125	oli e grassi commestibili

Il quantitativo di rifiuti stoccabile presso l'impianto con le modalità riportate al successivo punto 2.2.2) è pari a **20 Mg** (tonnellate) corrispondente ad un volume variabile dai **100 ai 250m³** dipendentemente dalla tipologia di contenitori utilizzata.

2.2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITA' DI STOCCAGGIO

L'impianto si trova all'interno di un capannone suddiviso in una zona uffici e in una zona di stoccaggio rifiuti. È di pertinenza dell'impianto anche il capannone adiacente a quello in cui si svolge l'attività di gestione rifiuti, adibito ad attività di magazzino dei contenitori vuoti. Le aree di

riferimento sono quelle riportate nella planimetria allegata alla documentazione integrativa trasmessa in data 22/3/2016 con nota di prot. C.M.T. 37530 del 23/03/2016.

Durante la fase di accettazione del rifiuto viene verificata l'accidentale presenza di radioattività residua tramite un portale fisso posizionato sul portone di accesso.

I rifiuti vengono stoccati in impianto con le modalità riportate nella tabella che segue, che riporta anche le operazioni di gestione rifiuti autorizzate e la capacità massima di deposito.

2.2.2) MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	CER	Descrizione	Operazioni	Capacità di deposito	
					m ³	Mg (t)
E1A	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati su mezzi	180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15/R13	Vedi pag. successiva	
		180108*	medicinali citotossici e citostatici			
		180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*			
		180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni			
		180207*	medicinali citotossici e citostatici			
		180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207*			
E1B	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati a terra se in contenitori rigidi in plastica, su bacino di contenimento: negli altri casi vedi prescrizione punti 3.5), 3.6), 3.7), 3.8), 3.9)	060404*	rifiuti contenenti mercurio	D15/R13		
		060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti			
		061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)			
		080201	polveri di scarti di rivestimenti			
		080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose			
		080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose			
		090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento			
		100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia			

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	CER	Descrizione	Operazioni	Capacità di deposito		
					m ³	Mg (t)	
E1 _B	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati a terra se in contenitori rigidi in plastica, su bacino di contenimento: negli altri casi vedi prescrizione punti 3.5), 3.6), 3.7), 3.8), 3.9)	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze				
		150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose				
		160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC				
		160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12				
		160307*	mercurio metallico				
		160601*	batterie al piombo				
		160602*	batterie al nichel-cadmio				
		160603*	batterie contenenti mercurio				
		180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni				
		180108*	medicinali citotossici e citostatici				
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*						

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	CER	Descrizione	Operazioni	Capacità di deposito	
					m ³	Mg (t)
E1 _B	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati a terra se in contenitori rigidi in plastica, su bacino di contenimento: negli altri casi vedi prescrizione punti 3.5), 3.6), 3.7), 3.8), 3.9)	180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	D15/R13		
		180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni			
		180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose			
		180207*	medicinali citotossici e citostatici			
		180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207*			
		200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			
E2	Rifiuti solidi non pericolosi a terra vedi prescrizione punti 3.5), 3.6), 3.7), 3.8)	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D15/R13		
		060314	sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313			
		080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17			
		090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento			
		150106	imballaggi in materiali misti			
		160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	CER	Descrizione	Operazioni	Capacità di deposito	
					m³	Mg (t)
E2	Rifiuti solidi non pericolosi a terra vedi prescrizione punti 3.5), 3.6), 3.7), 3.8)	160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)			
		160605	altre batterie e accumulatori			
		180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)			
		180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)			
		180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)			
E3	Rifiuti liquidi pericolosi su bacini di contenimento	190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D15/R13		
		070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri			
		070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri			
		070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti			
		090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa			
		090104*	soluzioni fissative			
		130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati			

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	CER	Descrizione	Operazioni	Capacità di deposito		
					m ³	Mg (t)	
E3		130802*	altre emulsioni				
		160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio				
		180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose				
		180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose				
		060314	sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313				
		180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni				
		180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106*				
		180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*				
		200125	oli e grassi commestibili				
		E4	Rifiuti liquidi non pericolosi su bacini di contenimento				D15/R13
					250	20	

SEZIONE 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

E' fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla nota di prot. prov.le n. 271098 del 28/3/2011 e delle successive comunicazioni di aggiornamento. Ad integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

3.1) sono fatte salve le prescrizioni contenute nella Determina di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale n. 57-22862/2011 del 22/6/2011;

3.2) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e per la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente.

3.3) le tipologie di rifiuti per le quali la Società è autorizzata ad effettuare le operazioni di stoccaggio sono esclusivamente quelle riportate al punto 2.1 sezione 2 del presente allegato;

3.4) il quantitativo massimo di rifiuti stoccabile in impianto è quello riportato al precedente punto 2.1. Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili in peso corrisponde a circa **20t di rifiuti pericolosi**;

3.5) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire esclusivamente nelle aree appositamente individuate nella planimetria allegata alla documentazione integrativa trasmessa in data 22/3/2016 con nota di prot. C.M.T. 37530 del 23/03/2016. Le aree devono essere delimitate attraverso apposita segnaletica a terra e tramite l'apposizione di cartelli ben visibili che riportino la sigla identificativa dell'area e le tipologie di rifiuti in essa stoccabili;

3.6) i rifiuti solidi, diversi da quelli sanitari a rischio infettivo per i quali vale specificatamente quanto disposto al successivo punto 3.9), possono essere posizionati a terra solo se contenuti in contenitori rigidi, che possono essere impilati per un'altezza massima non superiore ai 3 metri. Per le altre tipologie di contenitori (a titolo non esaustivo scatole di cartone, sacchi ecc), lo stoccaggio a terra è consentito solo su apposite strutture di contenimento per l'intercettazione di eventuali sversamenti;

3.7) è ammesso lo stoccaggio a terra di rifiuti solidi contenuti in big bags, che possono essere impilati al massimo su due file sovrapposte. In caso di materiali fangoso palabili, lo stoccaggio a terra è consentito solo su apposite strutture di contenimento;

3.8) i rifiuti liquidi devono essere posizionati all'interno di bacini di contenimento, in un'unica fila senza impilamento;

3.9) la gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 254/2003 che disciplina tale specifica categoria di rifiuti ed in particolare:

- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del DPR 254/2003;
- i rifiuti sanitari a rischio infettivo possono essere posizionati a terra solo se contenuti in contenitori rigidi in plastica aventi le caratteristiche di cui al punto precedente. I contenitori di rifiuti sanitari in cartone possono essere stoccati a terra solo se posizionati all'interno di un bacino di contenimento per l'intercettazione di eventuali perdite di materiale. In entrambi i casi i contenitori possono essere impilati al massimo su quattro file sovrapposte;
- la movimentazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuata in condizioni tali da non determinare rischi per la salute degli operatori: su tale tipologia di rifiuti, non sono ammesse operazioni di travaso, cernita, compattazione ed altre operazioni di manipolazione diverse dalle attività di carico e scarico. Non è, parimenti prevista, attività di sanificazione di contenitori riutilizzabili;
- in caso di rinvenimento di un contenitore deteriorato od in cattivo stato, sono ammesse le operazioni di reinfustamento secondo la procedura riportata nel Piano di Gestione delle Emergenze allegato alla nota di prot. prov.le n. 968187 del 16/11/2011;
- la durata massima del deposito preliminare di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non deve superare i cinque giorni: tale disposizione non vale per rifiuti sanitari diversi da quelli pericolosi a rischio infettivo (ad. es. medicinali ed altre sostanze chimiche);

3.10) deve essere mantenuto in efficienza il sistema di rilevamento della radioattività sui rifiuti in ingresso all'impianto anche diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

3.11) in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, il gestore dovrà adottare le procedure previste all'art. 25 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. e dal "*Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino*" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Il presente provvedimento non autorizza la detenzione di materiale radioattivo la cui presenza in impianto è da considerarsi evento eccezionale ed accidentale;

3.12) presso l'impianto deve essere presente un'area ben individuata in cui siano custoditi e sempre disponibili agli operatori i dispositivi di sicurezza necessari per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti oltre che dei dispositivi da impiegare in caso di emergenza;

3.13) deve essere mantenuta in efficienza la pavimentazione del capannone adibito allo stoccaggio rifiuti. Le operazioni di pulizia e di lavaggio devono essere effettuate con i sistemi appositamente previsti nella documentazione progettuale. I reflui devono essere smaltiti come rifiuti liquidi in impianti autorizzati;

3.14) in caso di sversamento di rifiuti devono essere seguite le procedure riportate nel Piano di

Gestione delle Emergenze allegato alla nota di prot. prov.le n. 968187 del 16/11/2011. Presso il sito deve essere, inoltre, custodito un congruo numero di contenitori vuoti di riserva;

3.15) in materia di gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso si fa salvo il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.: in caso di rinvenimento di sorgenti orfane vale quanto stabilito al precedente punto **3.11)**;

3.16) la gestione delle batterie, pile ed accumulatori deve avvenire nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 188/2008 ed in particolare:

a) deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;

b) nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;

c) i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o comprometterne il successivo recupero;

d) presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;

e) i contenitori destinati allo stoccaggio devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere forniti di copertura e dotati di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi fuoriusciti dagli accumulatori stessi. I contenitori stoccati all'aperto dovranno essere dotati di idonee coperture atte a proteggerli dalle acque meteoriche ed evitarne l'accumulo sul fondo;

3.17) gli oli usati devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 216 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3.18) presso l'impianto devono essere disponibili dispositivi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito dai Vigilie del Fuoco la presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi, qualora necessario.

3.19) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli Organi di Vigilanza e controllo, compreso il Comune di Nichelino, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'insediamento; deve inoltre essere possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

3.20) al verificarsi di situazioni di emergenza, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione

al Servizio scrivente ed al Sindaco del Comune di Nichelino indicando la problematica riscontrata, le modalità e le tempistiche previste per la sua risoluzione, aggiornando se del caso il piano di emergenza trasmesso con nota di prot. prov.le n. 968187 del 16/11/2011;

3.21) in caso di rinvenimento di sorgenti orfane, vale quanto disposto al precedente punto 3.11 del presente allegato;

3.22) in caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione (con un anticipo di almeno 60 giorni) al Servizio scrivente. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere, entro la data indicata per la cessazione dell'attività autorizzata di tutti i materiali presenti in impianto. Inoltre, il gestore dovrà altresì provvedere alla dismissione delle aree e di tutte le strutture fisse e mobili presenti in impianto secondo il piano di dismissione allegato alla domanda di AIA.